

CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA IX

28 settembre 2004

Presidenza: Sergio VALLERO
Francesco VERCILLO

Il giorno 28 del mese di settembre duemilaquattro, alle ore 15.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale, sotto la Presidenza, per parte della seduta, del Presidente del Consiglio Sergio VALLERO e, per la restante parte, del Vice Presidente Francesco VERCILLO e con la partecipazione del Segretario Generale Edoardo SORTINO, e per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 21 settembre 2004 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Gemma AMPRINO - Piergiorgio BERTONE - Fabrizio BERTOT - Sergio BISACCA - Barbara BONINO - Franco Maria BOTTA - Aldo BURATTO - Arturo CALLIGARO - Giuseppe CERCHIO - Vilmo CHIAROTTO - Vincenzo CHIEPPA - Fabrizio COMBA - Mauro CORPILLO - Mario CORSATO - Gianna DE MASI - Tommaso D'ELIA - Stefano ESPOSITO - Paolo FERRERO - Andrea FLUTTERO - Matteo FRANCAVILLA - Vincenzo GALATI - Carlo GIACOMETTO - Valeria GIORDANO - Antonella GRIFFA - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Gianfranco NOVERO - Matteo PALENA - Luisa PELUSO - Raffaele PETRARULO - Domenico PINO - Modesto PUCCI - Ugo REPETTO - Elvi ROSSI - Stefano RUFFINI - Giuseppe SAMMARTANO - Giovanna TANGOLO - Roberto TENTONI - Dario TROIANO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pietro VALENZANO - Sergio VALLERO - Francesco VERCILLO.

Sono assenti il Presidente della Provincia ed onsiglieri Marco NOVELLO - Luigi Sergio RICCA.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianni OLIVA - Marco BELLION Valter GIULIANO - Giuseppina DE SANTIS - Eleonora ARTESIO - Patrizia BUGNANO - Umberto D'OTTAVIO - Angela MASSAGLIA - Giovanni OSSOLA - Dorino PIRAS - Silvana SANLORENZO - Aurora TESIO.

Sono assenti gli Assessori: Franco CAMPIA - Cinzia CONDELLO - Alessandra SPERANZA.

Commissione di scrutinio: Luisa PELUSO - Domenico PINO - Dario TROIANO.

(Omissis)

OGGETTO: Urbanistica – Comune di San Pietro Val Lemina – Progetto preliminare di variante strutturale (D.C.C. N. 23 del 25/09/2003) e di piano particolareggiato in variante al P.R.G.C. (D.C.C. N. 16 del 02/07/2003) – Pronunciamento di compatibilità ed osservazioni.

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Sanlorenzo, a nome della Giunta (3/8/2004), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale e il cui testo è di seguito riportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di San Pietro Val Lemina risulta la seguente:

- è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 68-20058 del 07/04/1988;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 24 del 25/09/2003, una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 02/07/2003, il progetto preliminare di una Variante strutturale al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 40, comma 6, L.R. n. 56/77 contestuale al Piano Particolareggiato esecutivo denominato Cutas Zodiac Center, che ha trasmesso alla Provincia in data 02/10/2003;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 23 del 25/09/2003, il progetto preliminare di una Variante Strutturale al P.R.G.C., ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, comprensiva della Variante adottata con D.C.C. n. 16/2003, che ha trasmesso alla Provincia, in data 07/10/2003, per il previsto pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.);

richiamati i dati socio-economici e territoriali caratterizzanti il Comune di San Pietro Val Lemina, che risultano essere:

- fa parte del Circondario Provinciale di Pinerolo, Sub-ambito "*Area Pinerolo*", rispetto al quale sono da applicarsi gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- superficie territoriale di 1.257 ettari, dei quali 74 di pianura, 141 di collina e 1.042 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 38 ha con pendenze inferiori ai 5° (circa il **3%** dell'intero territorio comunale), 619 con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti 581 (il **46%** circa) con pendenze superiori ai 20°; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 985 ettari (circa il **78%** della superficie territoriale); 154 ettari sono destinati a produzione tipica di frutticoltura, "*Vigneti, Frutteti e Noccioli*";
- popolazione: 806 abitanti (al 1971); 1.123 ab. (al 1981); 1.310 ab. (al 1991); 1.475 ab. (al 2001), dati che evidenziano una costante crescita demografica, in particolare nell'ultimo decennio;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: : non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- tra i beni ambientali ed architettonici figurano: 1 chiesa, 3 pilone, 1 cappella e 2 nuclei rurali;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 167, che conduce alla Frazione Talucco;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Lemina, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n.

- 20/89, relativa a lavori che possano modificare lo stato fisico o l'aspetto del territorio o dei beni immobili dichiarati di interesse pubblico;
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 21 ettari del territorio interessate da aree inondabili, con tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni e 0,17 ettari di areali di frana quiescente;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia nel territorio comunale esondazioni e dissesti di carattere torrentizio (non perimetrati) lungo il corso del Torrente Lemina;
 - è classificato sismico ai sensi della L. n. 64 del 2/02/1974 e ricade in "**zona 2**" dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3274 del 20/03/2003;
- pianificazione territoriale sovracomunale:
- una porzione territoriale, lungo il Torrente Lemina, confina il territorio oggetto di *Piano Paesistico della Collina di Pinerolo* attualmente in corso di radazione da parte della Provincia di Torino, ai sensi dell'art. 8 quinquies della LUR 56/77 e s.m.i;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare i Progetti Preliminari di Variante Strutturale del P.R.G.C. vigente, così come emergono dalle deliberazioni C.C. n. 16 del 2/07/2003 e n. 23 del 25/09/2003 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Comune propone le seguenti variazioni al P.R.G.C. vigente, così come si evincono dalle due *Relazione di progetto* adottate con le deliberazioni testè citate, e precisamente:

1. con deliberazione C.C. n. 16/2003: realizzazione di un intervento turistico-ricettivo, denominato *Cutas Zodiac Center*, in località C. Crepalupo, con annesso Parco botanico, con il quale si consente l'edificazione di poco meno di 8.000 mq di superficie lorda di pavimento, interessando una superficie territoriale di 275.967 mq. (pari al 2,8% dell'intero territorio boscato);
2. con deliberazione C.C. n. 23/2003:
 - l'inserimento di 7 aree residenziali di nuovo impianto, della superficie territoriale complessiva di mq. 68.196, e di 7 aree residenziali di completamento, della superficie complessiva di mq 14.598, che determinano nel complesso un incremento residenziale di 182 nuove unità (+ 12, 34% rispetto alla popolazione residente, senza contare gli abitanti insediabili nelle volumetrie esistenti soggette a recupero o cambio di destinazione);
 - previsione di nuove aree per i servizi pubblici, tendendo alla riqualificazione dei servizi già esistenti, di cui non viene fornito il dato relativo alla dotazione pro-capite;
 - la previsione di due nuove aree di interesse turistico: *Cutas Zodiac Center* (di cui alla Variante adottata con D.C.C. n. 16/2003) e Parco ornitologico Martinat;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visto il parere del Servizio Difesa del suolo, datato 07/06/2004;

visto il parere dell'A.R.P.A. Piemonte, Settore Progettazione Interventi Geologico – Tecnici e Sismici, datato 13/04/2004, reso ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974;

dato atto che la Provincia di Torino sta attualmente predisponendo il progetto del *Piano Paesistico della Collina di Pinerolo*, ai sensi dell'art. 8 quinquies della L.R. n. 56/77, esterno al territorio del Comune di San Pietro Val Lemina ma con esso confinante lungo le sponde del Torrente Lemina, e che con nota del 18 novembre 2003 sono stati trasmessi allo stesso Comune alcuni elaborati preliminari: Norme di Attuazione, Relazione Illustrativa nonché le tavole progettuali ritenute significative;

vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 08/06/2004, nella quale si propone la presentazione di osservazioni;

considerate condivisibili le determinazioni proposte dal Servizio Urbanistica con riferimento ai documenti di programmazione urbanistica regionale e provinciale nonché alle competenze dirette in materia di viabilità;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

D E L I B E R A

1. **che**, in merito ai Progetti Preliminari di Variante Strutturale del P.R.G.C., adottati rispettivamente con le deliberazioni Consiglio Comunale:

- n. 16, del 2/07/2003, ai sensi dell'art. 40, comma 6, L.R. n. 56/77, contestuale al Piano Particolareggiato esecutivo denominato "Cutas Zodiac Center";
- n. 23, del 25/09/2003, ai sensi del quarto comma dell'art.17 della medesima Legge Regionale;

non si rilevano incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1/08/2003, pubblicata sul B.U.R. in data 21/08/2003;

2. **di formulare**, rispetto alle suddette Varianti Strutturali del P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina, le seguenti osservazioni, distinte secondo la sequenza temporale di adozione:

A) Rispetto alla delibera C.C. n. 16/2003, Variante congiunta al Piano Particolareggiato relativo all'area APP1 "Cutas Zodiac Center", si osserva che:

- 1) l'impostazione del Piano Particolareggiato è molto vaga e demanda ad ulteriori specificazioni, anche di natura progettuale, le quali dovranno essere impartite di volta in volta dall'Amministrazione o soggette a successivi convenzionamenti; ciò non è opportuno in quanto il P.P. deve contenere tutti gli elementi necessari per regolamentare in modo pieno ed esaustivo tutte le trasformazioni urbanistiche del territorio. A tale proposito si vedano anche le carenze normative evidenziate al punto 7) successivo;
- 2) in merito alla proposta progettuale, si evidenzia l'incongruenza tra l'intenzione finalizzata alla "*...istituzione di un parco botanico di pregio ambientale*" (vedi Pag. 2,

Elaborato fascicolare) e l'obiettivo dichiarato all'art. 5 delle N.T.A. del P.P. di Attrezzare un'area vasta montana per parco botanico da salvaguardare, con la previsione di un fabbricato di circa 24.000 mc in una zona ineditata, costituita in prevalenza da faggete con sottobosco di mirtillo. Si fa anche presente che le aree oggetto di P.P. sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- ricadono interamente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e soggetta a rimboschimento;
 - sono sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs n. 490/99 (ora D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004);
 - svolgono un'importante funzione di salubrità ambientale e di difesa della stabilità dei versanti;
 - sono dichiarate inedificabili dall'art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Strutturale adottata con deliberazione C.C. n. 23/2003;
- 3) si evidenzia inoltre che il P.P., e relativa normativa di attuazione, non viene fatto proprio dalla Variante strutturale del P.R.G.C. adottata con deliberazione C.C. n. 23/2003, la quale si limita a riportare la delimitazione sulla cartografia di Piano ed a fornire una illustrazione all'interno dell'art. 51 delle N.T.A. del P.R.G.C., senza alcuna precisazione, nella relativa scheda di area, circa la tipologia di intervento imposta (Piano Particolareggiato);
- 4) gli studi idrogeologici allegati alla variante in esame si limitano a valutare le aree interessate dal P.P. solo ai fini della loro possibile edificabilità; non viene considerata la ripercussione che lo smaltimento delle acque meteoriche, derivanti dalla consistente superficie impermeabile posta in essere (edifici ed altro), può provocare sul regime idraulico del bacino del Torrente Lemina. A tale riguardo si richiama al parere dell'A.R.P.A., datato 13 aprile 2004, relativamente agli aspetti di carattere idraulico da approfondire;
- 5) con riferimento al citato parere dell'A.R.P.A. si richiede di concludere la procedura prevista dall'art. 6 della L.R. 12 marzo 1985 n. 19, relativa alla variante contestuale al Piano Particolareggiato Esecutivo del Cutas, a seguito della richiesta di integrazione della documentazione avanzata dalla stessa A.R.P.A. in data 13/05/2003. Si ricorda, a tale proposito, che dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni impartite come condizione per l'espressione del parere favorevole;
- 6) si evidenzia il contrasto con quanto prescrive l'art. 60 delle N.T.A. della Variante strutturale al P.R.G.C., che vieta l'edificazione di nuove costruzioni nelle aree soggette a vincolo idrogeologico; è solamente consentita l'apertura di strade, chiuse al traffico ordinario, al servizio delle attività agro-silvo-pastorali ed estrattive;
- 7) rispetto alle prescrizioni operative contenute nelle N.T.A. del P.P., con lo specifico riferimento all'obiettivo di tutelare in modo adeguato l'alto valore paesaggistico e ambientale dell'area in questione, si avanzano le seguenti osservazioni:
- debbono essere salvaguardate a lasciate aperte al pubblico transito le antiche strade comunali riportate sulle mappe catastali, il cui sedime è demaniale, che congiungono le varie borgate e consentono di raggiungere il crinale di delimitazione con la Val Chisone; ciò al fine di consentirne la percorribilità per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali e per l'escursionismo ciclopedonale o a cavallo. Spetta al Comune stabilire se possono essere percorse da mezzi fuori strada ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 32/82;
 - deve essere valutata l'opportunità di prescrivere che tutte le opere d'arte relative a strade, raccolta acque, terrazzamenti, movimenti terra, ecc., siano realizzate esclusivamente attraverso l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, evitando comunque di effettuare disboscamenti, impermeabilizzazioni del terreno o canalizzazioni dei corsi d'acqua;
 - rispetto all'art. 12, *Le strade*, occorre che le previsioni di accesso riportate sulla Tav. PP1 che interessano o gravitano sul territorio dei Comuni limitrofi (Pinasca,

Pinerolo e Villar Perosa) siano dotate di consenso preventivo da parte delle rispettive Amministrazioni, anziché coinvolgerle con successive specifiche convenzioni a fatto compiuto;

- la piazzola di atterraggio elicotteri, genera un inquinamento acustico che mal si concilia con l'ipotesi di salvaguardia del pregio naturalistico - ambientale delle aree interessate;

B) Rispetto alla delibera C.C. n. 23/2003, Variante strutturale al P.R.G.C., si osserva che:

- 1) manca l'indicazione del dimensionamento complessivo del nuovo P.R.G.C. (Capacità insediativa teorica). L'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G.C. (il quale dichiara "assente" il Piano Territoriale) precisa che i limiti massimi di abitanti insediabili nelle singole aree o zone di Piano saranno precisati con il progetto definitivo. Pur tenendo conto che il comune di San Pietro Val Lemina è compreso in un sistema di diffusione urbana individuato dal P.T.C., ciò non è accettabile, poiché viene a mancare uno dei principali elementi di valutazione dello sviluppo proposto, rispetto al quale "chiunque" (compresa la Provincia, soggetto portatore di interessi diffusi) può avanzare delle osservazioni.

Dalle tabelle di sintesi si può solo ricavare che gli abitanti insediabili nelle aree di completamento (RC) e di nuovo impianto (RI) assommano a 240 nuove unità (58+182), calcolati con un rapporto di 120 mc/ab per le prime e di 150 mc/ab per le seconde.

Inoltre non è possibile ricavare un dato dei nuovi abitanti (fluttuanti compresi) insediabili negli edifici esistenti di cui si consente il recupero o la riconversione alla destinazione residenziale;

- 2) si rileva che la descrizione delle proposte operative del piano, che costituisce la parte seconda della *Relazione illustrativa*, è limitata a sei sole pagine, mentre molte parti delle N.T.A. hanno carattere descrittivo di relazione, anziché di norma vera e propria. Si richiede che le parti descrittive vengano stralciate dal corpo delle N.T.A. ed inserite nel testo della Relazione di progetto;
- 3) debbono essere recepite le indicazioni e prescrizioni imposte come condizione per l'espressione del parere favorevole reso dall'A.R.P.A., ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12 marzo 1985 n. 19, datato 13 aprile 2004;
- 4) in merito alle indagini e rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio si sottolinea che la verifica di conformità rispetto al disposto della D.G.R. n. 45-6656 del 15.07.2002 esula dalla presente deliberazione, dal momento che le procedure di esame della compatibilità idraulica dei P.R.G.C. rispetto al PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po sono effettuate dalla Regione Piemonte. Tuttavia si rileva che il confronto tra i dissesti riportati nella carta dei dissesti e della dinamica torrentizia allegata alla Variante organica in esame e quelli segnalati dalla Banca Dati della Provincia di Torino ha evidenziato una buona corrispondenza tra i dati facendo emergere solo alcune rare difformità connesse per lo più ad una certa sottostima dell'incidenza dei fenomeni di ruscellamento concentrato e superficiale che hanno innescato, nel recente passato, modesti fenomeni franosi. Tali difformità sono peraltro quasi sempre senza conseguenze a livello di carta di sintesi.

Nel merito, dall'analisi è emerso quanto segue:

- a carico delle località Casa Picul, Rostagnera, Giorsatera, Borgata Benna e Rineugna la segnalazione di episodi recenti di franamento e/o locale alluvionamento che suggeriscono la necessità di specificare nelle norme di attuazione urbanistica i limiti e gli accorgimenti obbligatori connessi, nell'ambito della classe II, al riordinino e alla gestione delle acque superficiali e di valutare, sulla base di un esame più approfondito se, e in quali casi, sia opportuno tramutare la classe II prevista per tali località in classe IIIb;

- per gli stessi motivi sopra riportati si ritengono opportuni gli stessi accorgimenti a sud della strada che da S. Grato porta a San Pietro;

Dal confronto fra le informazioni deducibili dalla carta geologico - morfologica, dalla carta del reticolo idrografico e delle opere di difesa idraulica e dalla carta geoidrologica fornite con la carta di sintesi si evince come sembri opportuno almeno limitare l'ampia area classificata in classe I tra le località Taglieri e Rocco a favore di una fascia da classificare in classe II, limitrofa alla fascia in classe IIIa lungo il T. Lemina, per tenere conto della scarsa soggiacenza della falda idrica superficiale desumibile dalla carta geoidrologica.

- 5) la Variante strutturale non precisa le modalità di intervento relative alle due nuove aree di interesse turistico, descritte all'art. 51 delle N.T.A.; in particolare, per quella relativa alla struttura ricettiva Cutas, non viene neppure fatto riferimento al P.P. adottato con la variante di cui alla deliberazione C.C. n. 16/2003, antecedente alla variante strutturale in esame;
- 6) la simbologia delle aree residenziali di nuovo impianto *RI* riportata sulla Tavola D2 di progetto: *destinazioni d'uso – aree normative*, è diversa da quella illustrata nella legenda (in quest'ultima manca la retinatura interna);
- 7) si evidenzia che la struttura normativa del Piano non si uniforma alle nuove disposizioni in materia edilizia emanate dalla Regione Piemonte con la Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, poiché non opera una precisa distinzione delle prescrizioni di carattere urbanistico da quelle oggetto di regolamentazione edilizia che, viceversa, sono da adottarsi separatamente.
Si ritiene perciò necessario che tale impostazione venga corretta attraverso una adeguata integrazione del Regolamento Edilizio, uniformato al modello tipo approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548-9691, stralciando le prescrizioni edilizie dal corpo delle Norme di attuazione del P.R.G.C.;
- 8) le tabelle di sintesi delle varie aree normative non contengono le destinazioni d'uso ammesse in contrasto con quanto afferma l'art. 23 delle NTA: In mancanza di tale indicazione non è possibile comprendere quali sono le sottoclassi ammesse delle quattro principali suddivisioni operate: residenziali, produttive, terziarie e agricole;

C) Per quanto riguarda la compatibilità del progetto preliminare di Variante Strutturale del P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina con il progetto del Piano Paesistico, che, pur esterno al territorio comunale, è con esso confinante lungo le sponde del Torrente Lemina, si esprimono inoltre le seguenti osservazioni:

- la tav. 20 del progetto di Piano Paesistico "*Unità di progetto 1 - Paesaggio di Pianura Interna*", individua un'area in sponda destra del Lemina, esterna al Piano stesso, quale "*fascia di rinaturalizzazione della vegetazione riparia*"; all'interno di tale fascia si ritiene opportuno che il Comune di San Pietro Val Lemina, pur non interessato direttamente dalle disposizioni normative di Piano, ripristini la vegetazione riparia (ai sensi degli art. 7 e 8.1 delle N.T.A. del P.P.) o, quantomeno, effettui la riconnessione ecologica spondale minima del torrente (di cui all'art. 8.2.1 delle Norme di Attuazione). Si rammenta che, relativamente ai corsi d'acqua, il progetto preliminare di Piano Paesistico indica quali obiettivi fondamentali la loro rinaturalizzazione e riqualificazione ecologica. A seguito dell'esame della tavola D2 "*Progetto di PRGC - Destinazioni d'uso normative*" e della tav. D3 "*Progetto di PRGC - Destinazioni d'uso normative del concentrato*", si rileva che, all'interno della fascia suddetta sono presenti "aree agricole di cornice all'abitato" EV o "aree di interesse turistico e floro-faunistico" APP. Per le aree EV il P.R.G.C. del Comune (art. 44 delle N.T.A.) prevede l'inedificabilità, ivi comprese le infrastrutture per l'agricoltura non direttamente connesse all'irrigazione dei fondi. In esse è ammesso unicamente lo svolgimento dell'attività agricola o silvopastorale. Le aree APP2 corrispondono al parco ornitologico Martinat e viene loro riconosciuto (art. 51 delle N.T.A. del P.R.G.C.) un certo interesse

naturalistico. Si ritiene pertanto che in tali zone la riconnessione ecologica e la rinaturalizzazione della vegetazione riparia, pienamente compatibili con le disposizioni del P.R.G.C., possano essere facilmente attuate.

- a Nord rispetto alla fascia di rinaturalizzazione sopra citata, ma comunque nei pressi del torrente Lemina (e pertanto ai confini del Piano in progetto), da cui sono separate da una zona destinata ad attività agricole *EV*, sono situate: un'area a destinazione produttiva di nuovo impianto (*INI*) e aree residenziali di nuovo impianto (*RII* e *RI3*). A causa della loro prossimità con il limite di Piano Paesistico, nonché in virtù della loro collocazione lungo il "*percorso 5 del Lemina*" - itinerario ciclo-pedonale indicato nelle tav. 20 e 21 del progetto di Piano stesso - si suggerisce:
 - che venga riservata particolare attenzione all'inserimento ambientale e paesistico degli interventi (del resto raccomandata anche dalle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina, art. 39.2, che vieta inoltre l'utilizzo di prefabbricati edilizi industriali nelle aree per insediamenti produttivi);
 - che venga prevista, nelle aree *EV* a destinazione agricola, pur se esterne alla fascia di pertinenza fluviale indicata nella tav. 20 del Piano Paesistico, la realizzazione di cortine verdi, formate da essenze arboree di specie autoctone (elencate all'art. 8.2.1 delle N.T.A. del P.P.), a mascheramento dei nuovi insediamenti;

3. **di trasmettere** al Comune di San Pietro Val Lemina la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Sanlorenzo;*
- *l'intervento del Consigliere Rossi;*

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

Il **Presidente del Consiglio** non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta il cui oggetto e' sottoriportato.

OGGETTO: Urbanistica – Comune di San Pietro Val Lemina – Progetto preliminare di variante strutturale (D.C.C. N. 23 del 25/09/2003) e di piano particolareggiato in variante al P.R.G.C. (D.C.C. N. 16 del 02/07/2003) – Pronunciamento di compatibilità ed osservazioni.

N. Protocollo: 197463/2004

Non partecipano al voto: 4 (Calligaro - Loiaconi – Rossi – Troiano)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	27
Astenuti	=	3 (Bonino – Fluttero – Tentoni)
Votanti	=	24

Favorevoli 24

(Bertone – Bisacca – Buratto – Chiarotto – Chieppa – Corsato – De Masi – D’Elia – Esposito – Francavilla – Galati – Giordano – Lubatti – Palena – Peluso – Petrarulo – Pino – Pucci – Repetto – Sammartano – Tangolo – Valenzano – Vallero – Vercillo)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto: 3 (Loiaconi – Rossi – Troiano)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |                                  |
|----------|---|----------------------------------|
| Presenti | = | 28                               |
| Astenuti | = | 3 (Bonino – Fluttero – Tentoni ) |
| Votanti  | = | 25                               |

Favorevoli 25

(Bertone – Bisacca – Buratto – Calligaro – Chiarotto – Chieppa – Corsato – De Masi – D’Elia – Esposito – Francavilla – Galati – Giordano – Lubatti – Palena – Peluso – Petrarulo – Pino – Pucci – Repetto – Sammartano – Tangolo – Valenzano – Vallero – Vercillo)

**La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to E. Sortino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Vallero

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. IX del 28 settembre 2004.

/ar